



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 29
del 29/07/2026**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2026**

L'anno 2026 addì 29 del mese di Luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Carica	Presente
GRAFFINO Dott. Alberto	Sindaco	SI
LONGHIN Marina	Consigliere	SI
CAVAPOZZI Michele	Consigliere	SI
MASSAIA Andrea	Consigliere	NO
CANNONE Paolo	Consigliere	NO
BATTAGLIA Fiammetta	Consigliere	SI
GIRAUDI Domenico Giorgio	Consigliere	SI
LORITO Annalisa	Consigliere	SI
FRANCO Samanta	Consigliere	SI
DE PALMA Alice	Consigliere	SI
REVELLO Massimo Giuseppe	Consigliere	SI
MAINA Fabrizia	Consigliere	NO
Totale Presenti		9
Totale Assenti		3

Partecipa alla seduta il Segretario *IVALDI Dott. Ezio*, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco *Dott. GRAFFINO Dott. Alberto*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

Il Sindaco cede la parola al vice-Sindaco, in qualità di Assessore al Bilancio, per l'illustrazione del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e che la successiva deliberazione n. 363 del 03/08/2021 li ha definiti, con l'approvazione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti c.d. MTR-2, per il periodo 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 che ha stabilito il metodo ed i coefficienti per l'aggiornamento biennale ordinario per il periodo 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio;
- il piano finanziario e la sua relazione comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano finanziario, il modello gestionale ed organizzativo, nonché l'andamento della produzione di rifiuti;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con

conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

VISTO l'articolo 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), il quale stabilisce che il Comune, in alternativa ai criteri del comma 651, ha la facoltà di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), che ha stabilizzato a tempo indeterminato la facoltà per i Comuni di applicare le disposizioni di cui al citato comma 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, "fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA";

CONSIDERATO che la Delibera ARERA 05 agosto 2025 n.396/2025/R/rif ha disposto l'approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti da applicarsi a partire dal 1/01/2028;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. di C.C. N. 27 del 11/05/2023 poi modificato con deliberazione consiliare N. 43 del 20/12/2024, il quale prevede all'art. 12 la determinazione della tariffa in modalità monomia, calcolata esclusivamente in base alla superficie calpestabile dei locali e delle aree scoperte operative, differenziata per categorie di utenza;

DATO ATTO che, ai sensi del menzionato regime derogatorio ex comma 652, l'articolazione tariffaria approvata con il presente atto non prevede la distinzione tra quota fissa e quota variabile della tariffa, ripartendo i costi integralmente sulla base dei coefficienti di produttività potenziale per metro quadrato applicati alle utenze domestiche e non domestiche.

DATO ATTO che la riscossione della tariffa comporta l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992, confermato, per l'anno 2025, dalla Città Metropolitana di Torino nella misura del 5%;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 397/2025 del 05 agosto 2025, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2026-2029, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-3), da applicarsi dal 1° gennaio 2026;

CONSIDERATO, altresì, che a seguito di detta deliberazione vengono modificati i criteri per la quantificazione dei costi rispetto a quanto previsto dalla Legge 147/2013, così come il percorso di approvazione del PEF la cui redazione è demandata all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), identificato nel territorio del Comune di San Benigno Canavese nel Consorzio di Area Vasta CB16;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 677 della Legge 199 del 2025 (cd. "Legge di Bilancio 2026") ha previsto che a decorrere dall'anno 2026, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATA l'approvazione del PEF 2026/2029 da parte del Consorzio Area Vasta CB16 con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n.9 del 23/06/2026 (adottato dal Consiglio Comunale di San Benigno Canavese nella medesima seduta consiliare), il quale rappresenta la quantificazione dei costi applicabili per la declinazione tariffaria sull'arco pluriennale che include anche l'anno 2026;

QUANTIFICATO il gettito TARI, per l'anno 2026, in complessivi € 1.216.366,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti, come si evince dal PEF 2026/2029 approvato;

CONSIDERATO che il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi, di cui all'art. 1 comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (allegato F);

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 1, comma 688, Legge 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;

PRESO ATTO che con deliberazione consiliare n.40 del 22/12/2025 sono state stabilite le scadenze delle rate di pagamento TARI 2026 e precisamente:

- 1^ rata: 31 marzo 2026;
- 2^ rata: 31 maggio 2026;
- 3^ rata: 31 luglio 2026;
- 4^ rata: 02 dicembre 2026;
- rata Unica: 31 maggio 2026;

precisando che, anche in base al dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, le prime tre rate in acconto sono state determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento (2026) e con le tariffe dell'anno precedente (2025), mentre la quarta rata a saldo, verrà successivamente determinata a congruaggio in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento (2026) a seguito dell'approvazione del PEF 2026/2029 e delle tariffe di cui al presente atto;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023, con la quale ha istituito dall'anno 2024 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero:

- 1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza per anno;
- 2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza per anno;

CONSIDERATO, altresì, che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 le componenti perequative da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, ovvero

- 3 per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza per anno;

PRESO ATTO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) ha approvato la deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025, con la quale ha istituito dall'anno 2025 l'applicazione del Bonus Rifiuti per gli utenti che versano in condizioni economico sociali disagiate;

VISTO il prospetto della determinazione delle tariffe costituito dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A. piano finanziario (PEF 2026/2029)
- B. riepilogo dei costi
- C. schema utenze non domestiche
- D. schema utenze domestiche
- E. tariffe anno 2026
- F. fabbisogni standard

CONSIDERATO CHE la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;

TENUTO CONTO CHE per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI o IUC si rinvia alle norme legislative inerenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, RISSO rag. Maria Grazia;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, RISSO rag. Maria Grazia;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti: n.9

assenti: n. 3 (Massaia-Cannone-Maina)

favorevoli: n.8

contrari: n.0

astenuti: n.1 (Revello)

DELIBERA

1. Di approvare per il 2026 e per le motivazioni di cui in premessa le tariffe come da schema redatto secondo il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che si allegano alla presente;
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026, la cui composizione è contenuta e riassunta nei seguenti documenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e trova applicazione per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure in esso contenute:
 - A. piano finanziario
 - B. riepilogo dei costi
 - C. schema utenze non domestiche
 - D. schema utenze domestiche
 - E. tariffe anno 2026
 - F. fabbisogni standard
3. Di prendere atto dell'obbligo di applicazione delle componenti perequative di cui alla Deliberazione nr. 386/2023 del 07 agosto 2023 e Deliberazione nr. 133/2025 del 01 aprile 2025 e del Bonus TARI di cui alla Deliberazione nr. 355/2025 del 29 luglio 2025;

4. Di quantificare il gettito della TARI per l'anno 2026 in complessivi euro 1.216.366,00 a copertura integrale dei costi di gestione del servizio rifiuti come si evince dal PEF 2026/2029 approvato;
5. Di confermare il riparto dei suddetti costi nelle seguenti percentuali:
 - Utenze domestiche: 72,00 %;
 - Utenze non domestiche: 28,00 %.
6. Di ribadire che le seguenti scadenze TARI per l'anno 2026 sono state già approvate con deliberazione consiliare n.40 del 22/12/2025:
 - 1^ rata: 31 marzo 2026;
 - 2^ rata: 31 maggio 2026;
 - 3^ rata: 31 luglio 2026;
 - 4^ rata: 02 dicembre 2026;
 - rata Unica: 31 maggio 2026;precisando che, anche in base al dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6/12/2011, n. 201, le prime tre rate in acconto sono state determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento (2026) e con le tariffe dell'anno precedente (2025), mentre la quarta rata a saldo, verrà successivamente determinata a conguaglio in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento (2026) a seguito dell'approvazione del PEF 2026/2029 e delle tariffe di cui al presente atto;
7. Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2026;
8. Di dare atto che la TARI, per l'anno 2026, sarà gestita direttamente dall'Ente e riscossa dal medesimo in relazione ai modelli e codici di pagamento approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
9. Di dare atto che con le tariffe di cui all'Allegato E) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario sopra richiamato;
10. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
11. di dichiarare, ai sensi dell'art.134 comma 4 del decr. leg.vo 267/2000 e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in seguito a successiva votazione con il seguente esito:
 - presenti: n.9
 - assenti: n. 3 (Massaia-Cannone-Maina)
 - favorevoli: n.8
 - contrari: n.0
 - astenuiti: n.1 (Revello)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 27**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE E RIDUZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. RISSO Maria Grazia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. RISSO Maria Grazia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

IL Sindaco
F.to GRAFFINO Dott. Alberto

IL Segretario
F.to IVALDI Dott. Ezio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/08/2026.

IL Segretario
F.to IVALDI Dott. Ezio

Lì, 11/08/2026

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 29/07/2026

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

IL Segretario
F.to IVALDI Dott. Ezio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 11/08/2026

IL Segretario
IVALDI Dott. Ezio